

Assicurazione R.C. Auto

Ciclomotori e Motocicli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto)



Prodotto "Assicurazione Auto VHV"

Data di aggiornamento: dicembre 2025 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzie base	L'oggetto della garanzia Responsabilità Civile Auto ("R.C. Auto") è descritto nell'art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione (CDA). Può essere selezionata solo la forma tariffaria "Bonus/Malus" (pag. 19 CDA). Ad integrazione del DIP si specifica che i danni causati dalla circolazione in aree aeroportuali sono coperti sempre solo fino a € 11.000.000. Alla garanzia "R.C. Auto" si abbinano, senza alcun costo aggiuntivo, la garanzia Ricorso terzi da incendio (art. 2.2 CDA) e le seguenti garanzie collettivamente denominate "Garanzie estese": Rinuncia alla rivalsa (artt. 2.3.1 e 2.3.2 CDA), Responsabilità Civile dei trasportati (art. 2.3.3 CDA), Responsabilità civile per fatto di figli minori (art. 2.3.4 CDA) e Veicoli adibiti a scuola guida (art. 2.3.8 CDA). La garanzia Ricorso terzi opera, per ogni sinistro, fino ad un massimale di € 800.000, o di € 250.000 se i dipendenti dell'Assicurato subiscono danni subiti in occasione di lavoro o servizio.
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Opzioni con sconto del premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Garanzie accessorie opzionali	Le garanzie della sezione “Danni al veicolo e garanzie accessorie”, se selezionate, assicurano i danni materiali e diretti subiti dal veicolo oppure altre specifiche casistiche di danno fino alla somma assicurata. Entro questa sezione: • la garanzia “Incendio”, non acquistabile per i monopattini a motore, è descritta all’art. 3.1 CDA; • la garanzia “Furto e rapina”, non acquistabile per i monopattini a motore, è descritta all’art. 3.2 CDA; • la garanzia “Danni da collisione con veicolo non assicurato – Kasko in piedi”, non acquistabile per i motoveicoli a noleggio, le targhe prova e i monopattini a motore, è descritta all’art. 3.5 CDA. La garanzia “Furto e rapina” è vendibile solo insieme alla garanzia “Incendio”. La garanzia “Tutela legale” (artt. 4.1 e 4.2 CDA) non acquistabile per i motoveicoli ad uso noleggio e i monopattini a motore, copre nei limiti del massimale convenuto in Polizza, una serie di spese connesse all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. La sezione “Infortuni del guidatore”, non acquistabile per i motoveicoli ad uso noleggio e i monopattini a motore, include garanzie che permettono di ricevere, a seguito di infortunio subito in conseguenza della circolazione del veicolo identificato in Polizza: • nella forma base: un indennizzo, parametrato alla somma assicurata convenuta in Polizza, in caso di invalidità permanente o morte causata dall’infortunio e il rimborso, entro un massimo di 500 euro, di determinate spese di cura sostenute (art. 5.1 CDA); • nella forma estesa: il rimborso di determinate spese di cura sostenute entro un massimale maggiore rispetto alla forma base (art 5.2.1 CDA), un’indennità giornaliera in caso di immobilizzazione di arti e distretti anatomici o ingessatura (art. 5.2.2 CDA) e un’indennità giornaliera in caso di ricovero, non in day hospital (art. 5.2.3 CDA). La forma estesa può essere attivata solo insieme alla forma base. La garanzia “Assistenza” (artt. 6.1 e 6.2 CDA) acquistabile solo per motocicli e quadricicli/tricicli (escluse targhe prova), permette di beneficiare di servizi di soccorso stradale, di supporto logistico a seguito di fatti singoli o avvenimenti che rendano impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, nonché di prestazioni di assistenza alla persona. Nel rispetto dei vincoli di dipendenza sopra indicati, tutte le garanzie opzionali possono essere selezionate o annullate durante il periodo di copertura, con il diritto al rimborso della quota di premio non goduta nei casi di sostituzione del veicolo assicurato e di risoluzione del contratto disciplinati dagli artt. da 1.6 a 1.8 delle CDA.
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Per la garanzia “Responsabilità Civile Auto” non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Dalla garanzia “Ricorso terzi da incendio” sono esclusi i danni a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, al locale usato come rimessa del veicolo se di proprietà dell’Assicurato e i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Dalle cosiddette “Garanzie estese” sono esclusi i danni: • involontariamente cagionati dai trasportati al veicolo stesso; • arrecati a terzi da fatto illecito dei figli o conviventi minori di età noto al Contraente o Proprietario del veicolo assicurato; • in caso di autovetture adibite a scuola guida: dovuti alla responsabilità dell’istruttore durante l’effettuazione dell’esame dell’allievo; subiti dall’istruttore non durante l’esame dell’allievo; • a denaro, preziosi e titoli di credito portati con sé dai terzi trasportati; • a indumenti ed oggetti di uso personale portati con sé dai terzi trasportati derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. I rischi esclusi in ciascuna Garanzia accessoria opzionale, qualora attivata, sono elencati nelle CDA come segue: “Incendio” in art. 3.13; “Furto e rapina” in art. 3.2 solo per l’esclusione del reato di appropriazione indebita e in art. 3.13; “Danni da collisione con veicolo non assicurato – Kasko in piedi” in art. 3.5 solo per l’esclusione di danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo; “Tutela legale” in artt. 4.3 e 4.4; “Infortuni del guidatore” in art. 5.2.2. limitatamente ai mezzi non considerati immobilizzazione, art. 5.2.3 limitatamente ai tipi di ricoveri esclusi, art. 5.3 e art. 5.4; “Assistenza” in art. 6.3



Ci sono limiti di copertura?

In relazione alla garanzia **Responsabilità Civile Auto** e ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, la Società ha il diritto di recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) anche nei seguenti casi:

- noleggio del veicolo assicurato effettuato senza la prescritta licenza o veicolo a noleggio non guidato dal proprietario o da suo dipendente / collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida;
- utilizzo del veicolo in gare e competizioni sportive;
- mancato rispetto dell'impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato di assicurazione e la Carta Verde in caso di sostituzione, sospensione o risoluzione del contratto di assicurazione.

In relazione alle cosiddette **"Garanzie estese"** la Società eserciterà il diritto di rivalsa se:

- in caso di guida con patente scaduta, l'abilitazione non sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro (a meno che il rinnovo sia impedito a causa degli esiti del sinistro);
- in caso di guida con patente scaduta da parte di persona diversa dal Contraente, dal Proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso informato di questi.

In relazione alle garanzie accessorie opzionali, qualora attivate, si segnala in particolare quanto segue:

- Garanzie **"Incendio"**, **"Furto e rapina"**: al momento del sinistro la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
- Sezione **"Infortuni del guidatore"**: nessun indennizzo è corrisposto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 5%.

Le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo non derogabili previsti dalle singole garanzie accessorie opzionali, qualora attivate, sono puntualmente indicati nelle CDA come segue:

- "Incendio", "Furto e rapina", "Danni da collisione con veicolo non assicurato – Kasko in piedi": art. 3.22.
- "Infortuni del guidatore": art. 5.5.
- "Assistenza": art. 6.4.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto a coloro che intendono acquistare la copertura Responsabilità Civile per i danni causati a terzi, obbligatoria per la circolazione con ciclomotori, motocicli, quadricicli, tricicli, monopattini a motore o motoslitte su strade di uso pubblico o private (RCA), e potenzialmente proteggere il proprio veicolo o la propria persona da eventi di danno non coperti dalla RCA.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono mediamente pari al 14,1% del premio calcolato prima delle imposte esercizio 2024).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail reclami@vhv.it, reclami.vhv@pec.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .
Regime fiscale	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni, differenziata per garanzia in base alla legislazione vigente. Il premio della garanzia Responsabilità Civile Auto include anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%. Non sono possibili detrazioni fiscali dei premi. Le prestazioni assicurate non sono tassate.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.